COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAUGERI MARIA ROSARIA

Nella seduta del 28/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere stipulato, tra l'ottobre 2014 e il gennaio 2015, con la banca resistente quattro contratti di finanziamento, più volte rinnovati, garantiti da polizza di pegno su preziosi. Per tutti i finanziamenti, il TAEG riportato nella documentazione contrattuale risulta superiore alla soglia fissata nei rispettivi trimestri per la corrispondente categoria di operazione; stesso rilievo ripete in ordine al finanziamento rinnovato a seguito della scadenza.
Sostiene il ricorrente che, per effetto delle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, entrate in vigore nel gennaio 2010, la verifica dell'usurarietà del credito va svolta alla stregua del TAEG e non più del TEG. Conclude quindi per l'usurarietà dei finanziamenti contratti con la banca resistente.
Costituitasi, la banca resistente si oppone alle contestazioni del ricorrente, confutando l'affermazione di controparte secondo la quale termine di raffronto ai fini usura sarebbe oggi il TAEG, e non il TEG. Rammenta, in proposito, che i due indicatori di costo sono costruiti diversamente, in particolare nel calcolo del TAEG sarebbero inclusi costi quali le imposte e le spese di custodia pegno che non assumono rilevanza ai fini della rilevazione del TEG.

Tanto premesso, sostiene la resistente che, per i finanziamenti da cui scaturisce la controversia, il TEG calcolato in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia è pari al 16,717%, inferiore per tutti i trimestri presi a riferimenti, quelli cioè in cui sono stati perfezionati i relativi contratti.
Parte ricorrente chiede che il Collegio, accertata la deficienza usuraria dei contratti di finanziamento su pegno stipulati con la banca resistente, disponga a carico di quest'ultima "*la restituzione di quanto fino ad oggi versato dalla ricorrente in virtù delle pattuizioni illegittime, a partire da ogni singola data di situazione e fino alle rispettive scadenze ad oggi maturate*". Chiede inoltre che l'intermediario sia tenuto alla restituzione delle spese sostenute per la redazione e l'inoltro del ricorso, quantificate forfettariamente in € 250,00.
L'intermediario chiede che il Collegio rigetti integralmente il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Va preliminarmente evidenziato che parte ricorrente fonda le proprie contestazioni sull'errato convincimento che per effetto delle Istruzioni della Banca d'Italia introdotte nel 2009, la verifica del tasso di usura si calcoli sul TAEG, e non sul TEG.
Invero, così come affermato dalla resistente, nel caso di specie, l'elemento di costo che subisce un trattamento parzialmente differente è costituito dai diritti di custodia dei beni conferiti in pegno. In particolare, tale voce di costo è interamente inclusa nel computo del tasso annuo effettivo globale. Come meglio chiarito nel documento rubricato "*risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura*" emanato dall'Autorità, i diritti custodia dei beni offerti in pegno devono essere inclusi nel TEG solo per la quota parte proporzionale al finanziamento.
Dalla documentazione in atti emerge che il finanziamento è erogato per un importo che non può eccedere i 4/5 del bene pignorato, ciò impone quindi di conferire in pegno un bene di valore comunque superiore all'importo finanziato, con la conseguenza che il cliente per l'ottenimento del finanziamento dovrà necessariamente sostenere una spesa minima per la custodia rapportata non al valore del prestito ma al valore minimo del pegno richiesto.
Nel caso di specie, quindi, tenendo conto del valore del diritto di custodia, calcolato come detto *infra*, emerge che risulta superato il tasso di usura e che pertanto la ricorrente ha diritto alla restituzione degli interessi versati, ai sensi dell'art. 1815 c.c., come richiesti nella domanda.
Da ultimo, relativamente alle spese di assistenza professionale sostenute dalla ricorrente, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «*là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo*» (decisione del Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «*deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa*» (decisione del Collegio di coordinamento, n. 3498 del 2012).
Nel caso di specie questo Arbitro ritiene che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., esse possano essere equitativamente determinate nella somma di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI